



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti

(emanato con il [Decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 621](#), modificato con i [Decreti rettorali 17 luglio 2013, n. 721](#), [22 novembre 2013, n. 1255](#) e [16 novembre 2016, n. 1090](#))

CAPO I

PRINCIPI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale – n. 95 del 23 aprile 2012;

b. per “Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti”, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 21 settembre 2011, n. 890 (prot. 57557) «Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti»;

c. per “corsi di studio” i corsi di laurea e laurea magistrale ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto;

d. per “Dipartimento referente”, il Dipartimento che esercita le funzioni stabilite nel “Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti”;

e. per “Dipartimento promotore” il Dipartimento che contribuisce in maniera significativa all’offerta formativa di un corso di studio secondo criteri stabiliti nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 2

Attività

1. I Dipartimenti, istituiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, sono le strutture organizzative fondamentali per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché per il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione e per le attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie. Tali funzioni possono essere esercitate anche in collaborazione con altre strutture universitarie.

2. In particolare, ispirandosi al principio della libertà di ricerca e ai principi generali contenuti



nello Statuto, i Dipartimenti promuovono e organizzano:

- a. la ricerca scientifica, anche attraverso l'istituzione dei centri di ricerca di cui agli articoli 34 e 35 dello Statuto, nonché delle unità di ricerca di cui al successivo capo II del presente regolamento;
 - b. i corsi di studio, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e seguenti dello Statuto;
 - c. i dottorati di ricerca, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento, i master, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d. le attività di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca, anche in coordinamento con altri centri e organismi dell'Ateneo o in collaborazione con altre Università, enti pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.
 - e. le attività di consulenza scientifica o tecnologica, sulla base di contratti o convenzioni.
3. I Dipartimenti promuovono la collaborazione, da parte dei professori e ricercatori afferenti, con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche nell'ambito delle convenzioni con essi stipulate dall'Ateneo.
4. I Dipartimenti promuovono altresì i processi di internazionalizzazione delle attività di ricerca, anche attraverso il sostegno allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

Articolo 3

Autonomia

1. Il Dipartimento è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento sono disciplinati da un regolamento interno nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e, in particolare, dei principi di efficacia, efficienza, economicità, funzionalità, trasparenza e partecipazione, e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Rettore, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), dello Statuto, può procedere all'annullamento di ufficio di atti degli organi del Dipartimento, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 21-novies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Qualora gli organi del Dipartimento ritardino o omettano di compiere atti obbligatori, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, il Rettore, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), dello Statuto, individua, tra i Dirigenti dell'Ateneo, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo.



Articolo 4

Risorse

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere i), l) ed m) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera modelli distributivi, elaborati sulla base di appositi indicatori, mediante i quali ai Dipartimenti sono assegnate le risorse finanziarie per la chiamata di professori e ricercatori, per i bandi di assegni di ricerca e di borse di dottorato, nonché le risorse logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il loro funzionamento.

2. Le risorse per le chiamate di professori e ricercatori sono attribuite ai Dipartimenti referenti secondo quanto disposto agli articoli 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, anche valutando l'efficacia dell'utilizzo delle risorse assegnate nelle precedenti attribuzioni nonché la loro congruità con i criteri di erogazione allora adottati, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 14, comma 5.

3. La proposta agli organi di governo dell'Ateneo dell'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione di cui all'articolo 14 del presente regolamento. La proposta deve essere elaborata tenendo conto dei criteri con cui è avvenuta l'attribuzione delle risorse al Dipartimento da parte dell'Ateneo richiamata al comma 2, ferma restando la possibilità di richiedere la destinazione delle risorse per chiamate di professori e ricercatori su settori scientifico disciplinari ai quali non afferiscano docenti di Ateneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.

4. La programmazione del personale docente e ricercatore del Dipartimento può avvenire anche proponendo agli organi di governo dell'Ateneo l'utilizzo di risorse esterne, di cui il Dipartimento stesso accerta la disponibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5

Responsabile amministrativo

1. Ai compiti di supporto degli organi dei Dipartimenti, di attuazione delle deliberazioni da questi assunte, nonché alle attività gestionali e strumentali relative alle attribuzioni dei Dipartimenti è preposto, quale Responsabile amministrativo, un dipendente che, ove previsto e secondo quanto disciplinato da apposito atto organizzativo, si avvale di strutture, centrali e decentrate, comuni.

2. Al fine di garantire razionalità ed efficienza operativa, il Responsabile amministrativo del Dipartimento adotta, ove del caso su delega del Direttore generale e dei Dirigenti di area, tutti gli atti, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e i provvedimenti amministrativi relativi ai compiti cui è preposto. Il Responsabile amministrativo



è componente del Consiglio di Dipartimento e partecipa alle sedute della Giunta ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto.

3. Nelle ipotesi di attivazione e riorganizzazione dipartimentale previste nel capo III del presente regolamento, l'assegnazione del personale al Dipartimento è determinata dal Direttore generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto di eventuali indicazioni provenienti dai Dipartimenti interessati.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 6

Composizione

1. Ogni professore e ricercatore afferisce in maniera esclusiva a un Dipartimento dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.
2. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha effettuato la chiamata.
3. Le modalità di afferenza di professori e ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore del vigente Statuto sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 55, commi 2 e 3, dello Statuto. Lo stesso regolamento disciplina altresì le modalità di monitoraggio della consistenza dei Dipartimenti e i conseguenti casi di disattivazione.

Articolo 7

Partecipazione alle attività del Dipartimento e accesso

- 1 Oltre ai professori e ricercatori afferenti, partecipano alle attività del Dipartimento dottorandi di ricerca, specializzandi, assegnisti di ricerca, borsisti e altri studiosi che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento, nonché gli studenti coinvolti in attività didattiche o di ricerca, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Dipartimento.
2. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le procedure di selezione e permanenza presso i Dipartimenti di esperti e studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, potranno essere chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso attività formativa, anche di tipo



seminariale, nell'ambito di un corso di studi, ovvero attività di ricerca.

3. Il regolamento interno, per specifiche esigenze, può consentire l'accesso al Dipartimento, alle sue strutture e ai suoi servizi anche a soggetti che non rientrino nelle categorie indicate nei commi precedenti.

Articolo 8

Articolazione del Dipartimento in Sezioni

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, dello Statuto, il regolamento interno del Dipartimento disciplina l'eventuale organizzazione del Dipartimento in Sezioni, esplicitando in un apposito allegato la denominazione e i particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca che ne motivano l'istituzione. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento interno.

2. Ciascun professore e ricercatore può chiedere di aderire a non più di una Sezione. La afferenza alla Sezione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento sulla base della congruenza della attività del professore e ricercatore con gli ambiti tematici, disciplinari o funzionali della Sezione stessa.

3. La numerosità minima dei componenti di una Sezione è fissata dal regolamento interno e può essere inferiore a dieci qualora sussistano giustificate e documentate esigenze di ricerca, assistenziali o logistiche, da riportare nell'allegato di cui al comma 1.

4. Le Sezioni esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta del Dipartimento, secondo quanto stabilito nel regolamento interno del Dipartimento.

5. Il regolamento interno del Dipartimento stabilisce le modalità di designazione del coordinatore della Sezione, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 47 dello Statuto, e ne individua le competenze.

6. Il coordinatore della Sezione dura in carica quattro anni. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere limiti alla rieleggibilità dei coordinatori che abbiano già espletato una pluralità di mandati.

7. Il regolamento interno disciplina altresì i casi e le modalità di disattivazione, con delibera del Consiglio di Dipartimento, delle Sezioni di cui al presente articolo.

Articolo 9

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.



Articolo 10

Consiglio di Dipartimento: composizione e funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto.
2. Per il funzionamento del Consiglio del Dipartimento trovano applicazione, oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, eventuali disposizioni attuative contenute nel regolamento interno del Dipartimento.
3. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento. La convocazione è dovuta qualora lo richieda per iscritto almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno.
4. La partecipazione al Consiglio di Dipartimento non può costituire oggetto di delega.
5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del Consiglio.
6. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
7. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nello Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
8. Il regolamento interno può prevedere la costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori o consultivi su materie specifiche.

Articolo 11

Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici

1. Il personale tecnico-amministrativo e i lettori e collaboratori esperti linguistici eleggono al loro interno la propria rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento nella misura complessiva del 15% di tali componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, dello Statuto.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo, i lettori e collaboratori esperti linguistici che risultano assegnati al Dipartimento. Ha diritto all'elettorato attivo il personale tecnico amministrativo a tempo determinato che risulta assegnato al Dipartimento



3. I componenti eletti durano in carica quattro anni. Essi sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Il loro mandato decorre dalla data del decreto di proclamazione.
4. Salvo quanto previsto nell'articolo 26 del presente regolamento, l'elezione è indetta con decreto del Direttore che ne fissa tempi e modalità. Il decreto viene pubblicato almeno venti giorni prima della data prevista delle elezioni. Dell'esito delle elezioni viene data pubblicità tramite affissione all'albo del Dipartimento del decreto di proclamazione degli eletti.
5. Per l'elezione della rappresentanza di cui al presente articolo trova applicazione l'articolo 47, commi 1, 2, 3 ed 8, dello Statuto. Qualora il numero degli eleggibili sia superiore ad una unità, è garantita l'elezione di almeno un rappresentante per ognuna delle componenti di cui al comma 1, se presenti nel Dipartimento.

Articolo 12

Rappresentanza degli studenti e dei dottorandi, nonché degli assegnisti di ricerca

1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore eleggono al loro interno, separatamente, le loro rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento nella misura del 15% del numero totale dei professori e ricercatori componenti Consiglio, con modalità previste da apposito Regolamento di Ateneo.
2. Gli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca di cui il Dipartimento è sede amministrativa eleggono una rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento pari a uno ovvero a due componenti a seconda che il numero dei dottorandi sia, rispettivamente, inferiore ovvero pari o superiore a cinque. E' facoltà del dottorando avanzare motivata richiesta al Collegio dei Docenti di esercitare l'elettorato attivo e passivo presso il Dipartimento nel quale svolge in via prevalente la propria attività formativa. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere che del Consiglio di Dipartimento faccia parte una rappresentanza degli specializzandi entro il limite previsto per la rappresentanza dei dottorandi.
3. I titolari di un assegno di ricerca le cui attività di ricerca hanno come responsabile un componente del Dipartimento eleggono al loro interno una rappresentanza nella stessa misura di cui al comma 2.
- 3 bis. Se nella medesima persona si sommano lo status di dottorando senza borsa e di assegnista di ricerca sarà onere dello stesso, ai soli fini elettorali, esercitare l'opzione per l'una o l'altra rappresentanza nel momento in cui si verifica tale presupposto¹.
4. Per quanto attiene alla elezione delle rappresentanze dei dottorandi, degli assegnisti di ricerca e degli specializzandi trova applicazione l'articolo 47, commi 1, 2, 3 ed 8, dello Statuto e l'articolo 11 comma 4 del presente regolamento.
5. La durata del mandato dei rappresentanti di cui al presente articolo è fissata in due anni e decorre dalla data della loro proclamazione.



Articolo 13

Consiglio di Dipartimento: competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento.
2. Ad esso competono la definizione delle linee strategiche del Dipartimento in riferimento alle attività scientifiche e didattiche, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie, e le decisioni in merito alle attività di sviluppo e di programmazione.
3. In particolare, secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio:
 - a. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di regolamento interno del Dipartimento;
 - b. propone al Senato Accademico l'afferenza del Dipartimento ad una delle aree scientifico disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5, dello Statuto;
 - c. presenta agli organi di governo dell'Ateneo proposte riguardanti lo sviluppo delle attività di ricerca e delle attività didattiche, previo parere, per queste ultime, delle Scuole interessate;
 - d. elabora e presenta al Consiglio di Amministrazione la programmazione del personale, sentiti, per quanto riguarda il personale docente, i Consigli dei Corsi di studio di cui è promotore e in generale di quelli cui assicura la copertura degli insegnamenti e le Scuole interessate;
 - e. propone la costituzione delle Scuole, ai sensi del successivo articolo 21;
 - f. propone, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di studio di cui, rispettivamente intende essere o è promotore, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a), dello Statuto;
 - g. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso di cui all'articolo 33, comma 11, dello Statuto;
 - h. delibera, di concerto con il Consiglio della Scuola, il piano annuale delle attività didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Scuole di Ateneo;
 - i. delibera il piano di sviluppo dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore, nonché le proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore, previo parere delle Scuole interessate;
 - j. formula proposte al Senato Accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;
 - k. propone al Senato Accademico, previo parere della Scuola interessata, i regolamenti



didattici dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;

l. assume le deliberazioni previste dai regolamenti di Ateneo in ordine ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master di cui il Dipartimento è sede amministrativa;

m. propone la chiamata dei professori; la deliberazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia in relazione alla chiamata dei professori di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia;

n. propone la chiamata dei ricercatori a tempo determinato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia;

o. attribuisce i compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata, nell'ambito del piano annuale delle attività didattiche, di cui alla lettera h) del presente comma;

p. approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, verificando il rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori, con particolare riferimento al loro complessivo impegno didattico, di ricerca e all'adempimento degli altri compiti istituzionali;

q. propone l'istituzione e l'eventuale successiva disattivazione di centri di ricerca dell'Ateneo;

r. propone l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca e l'adesione dell'Università di Firenze ad un centro interuniversitario già istituito e il successivo, eventuale recesso;

s. esprime parere sulle proposte di revisione dello Statuto.

4. Il Consiglio di Dipartimento inoltre:

a. propone al Senato Accademico ogni eventuale modifica della denominazione del Dipartimento;

b. delibera l'eventuale disattivazione delle Sezioni del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;

c. delibera l'istituzione della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento di cui all'articolo 14 del presente regolamento;

d. delibera l'istituzione e la successiva disattivazione delle Unità di ricerca di cui all'articolo 20 del presente regolamento;

e. delibera in ordine al piano annuale delle ricerche, sentita la Commissione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, con particolare attenzione al profilo dell'internazionalizzazione e della valutazione dei risultati;



- f. delibera sulle borse di studio e sugli assegni di ricerca da attivare nei settori scientifico-disciplinari di cui il dipartimento è referente;
- g. approva, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio e di rendicontazione in fase preventiva, in corso di esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h. approva contratti, accordi e convenzioni di competenza del Dipartimento;
- i. esprime parere in ordine alle richieste di afferenza di professori e ricercatori successive alla costituzione del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti;
- j. ha competenza per le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per le quali è richiesta dalla legge o da altra fonte normativa la deliberazione del Dipartimento;
- k. esprime parere sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l. esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e dei ricercatori;
- m. conferisce i contratti di docenza di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- n. definisce, d'intesa con le Scuole coinvolte, il concorso del Dipartimento ad attività didattiche al di fuori di quelle svolte nell'ambito dei Corsi di studio di cui il Dipartimento è promotore;
- o. prospetta al Consiglio di Amministrazione le esigenze di personale tecnico-amministrativo;
- p. fissa i criteri generali per l'utilizzazione coordinata del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
- q. delibera, per quanto di competenza, sulla utilizzazione dei beni assegnati al Dipartimento;
- r. approva e sottopone al Senato Accademico il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati di cui al successivo articolo 14, commi 4 e 5;
- s. formula agli organi di governo dell'Ateneo motivata richiesta di attribuzione al Dipartimento della qualifica di Dipartimento referente, in deroga al Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti; ai fini dell'esame da parte degli organi di governo dell'Ateneo è richiesto il parere conforme del Dipartimento dell'Ateneo cui tale qualifica è già stata attribuita all'atto della sua costituzione. Resta fermo che la qualifica di Dipartimento referente per uno stesso settore scientifico-disciplinare può essere attribuita a non più di due Dipartimenti.



t. esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ateneo, dal regolamento interno di Dipartimento.

5. Il Dipartimento delibera sulle questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama, ai sensi della normativa vigente, sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio nella composizione di cui al primo periodo.

6. Con riferimento alle competenze di cui al comma 3, lettere i) ed o), nel caso in cui i docenti del settore interessato siano distribuiti su due Dipartimenti referenti, il Consiglio di Settore, di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, deve trasmettere il parere ai due Dipartimenti interessati.

7. Qualora i pareri espressi da due Dipartimenti referenti dello stesso settore scientifico-disciplinare, ai sensi del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, siano contrastanti, l'organo cui tali pareri sono stati trasmessi, nell'assumere la relativa decisione, tiene in considerazione anche la consistenza relativa dei componenti del settore nei due Dipartimenti.

Articolo 14

Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dello Statuto e dall'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, ciascun Dipartimento istituisce, quale struttura interna avente funzioni di consulenza e di proposta, una Commissione di indirizzo e autovalutazione. Tale Commissione ha il compito di coadiuvare gli organi del Dipartimento nelle politiche dell'impiego delle risorse e nell'indirizzo dell'attività scientifica di ricerca, di trasferimento e di innovazione.

2. La Commissione è costituita da professori e ricercatori del Dipartimento. Le modalità di designazione sono definite nel Regolamento interno il quale può altresì prevedere che la Commissione sia integrata da esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente. La Commissione dura in carica 4 anni salvo che il regolamento interno non preveda una durata inferiore.

3. Riguardo alla composizione della Commissione, il regolamento interno tiene conto della eventuale articolazione del Dipartimento in Sezioni, ove lo richiedano le specifiche funzioni di ricerca attribuite alle stesse. La Commissione designa un presidente che la convoca e ne dirige i lavori. Il presidente dura in carica 4 anni salvo che il regolamento interno non preveda una durata inferiore.



4. Il Consiglio di Dipartimento, attenendosi ai principi e agli indirizzi definiti dal Nucleo di Valutazione, approva, su proposta della Commissione, il documento di indirizzo e programmazione triennale delle risorse, nonché di valutazione dei risultati, e lo trasmette agli organi di governo di ateneo. Il documento ispira i criteri di valutazione della ricerca a metodologie riconosciute in ambito nazionale e internazionale, avendo anche riguardo agli indirizzi valutativi adottati dagli organi di governo dell'Ateneo per l'assegnazione delle risorse ai Dipartimenti.

5. Il documento può contenere la definizione e la descrizione di specifici indicatori valutativi delle attività di ricerca, di trasferimento e di innovazione del Dipartimento, e proporre inoltre una opportuna ponderazione tra tali indicatori, nonché fra il loro complesso e quelli relativi alla didattica. Gli organi di governo dell'Ateneo, sentito il Nucleo di Valutazione, possono utilizzare tali indicazioni al fine di integrare, con riferimento al Dipartimento interessato, i criteri generali per la ripartizione delle risorse per posti di professore e ricercatore, nonché per assegni di ricerca e borse di dottorato.

6. La Commissione coadiuva il Direttore del Dipartimento nella predisposizione della relazione di cui al successivo articolo 16, comma 2, lettera d). A tale scopo, essa redige un documento sulle modalità di assegnazione dei fondi di ricerca e delle risorse deliberate dal Dipartimento e sull'efficacia delle politiche di reclutamento effettuate dal Dipartimento stesso nell'ultimo triennio, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

7. La Commissione, con cadenza almeno triennale ovvero su richiesta del Consiglio, presenta una relazione sulle Unità di ricerca del Dipartimento, di cui al successivo articolo 20.

Articolo 15

Elezione e cessazione dalla carica del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto con le modalità di cui all'articolo 27, comma 6, dello Statuto.

2. Il Direttore del Dipartimento cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, le funzioni di Direttore di Dipartimento sono assunte dal più anziano dei professori di ruolo ordinari o, in caso di indisponibilità, associati.

4. Nel caso di dimissioni presentate per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, il Direttore



resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore.

5. In ogni caso di cessazione anticipata dalla carica da parte del Direttore, il decano dei professori ordinari provvede sollecitamente, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni, all'indizione delle elezioni del nuovo Direttore.

Articolo 16

Attribuzioni del Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attività istituzionali.
2. In particolare, esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. indice le elezioni delle rappresentanze per gli organi del Dipartimento;
 - b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, predisponendone l'ordine del giorno e cura, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - c. coadiuvato dal Responsabile amministrativo, predispone e presenta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, per ciascun esercizio, i documenti e gli atti previsti dal ciclo di bilancio in fase preventiva, nel corso dell'esercizio ed in sede consuntiva, così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d. propone al Consiglio all'inizio di ogni anno l'approvazione di una relazione sulle attività del Dipartimento nell'anno precedente, e ne cura la trasmissione al Rettore;
 - e. cura la predisposizione, con cadenza biennale, di una pubblicazione sulle attività di ricerca e trasferimento, da inserire nella pagina web del Dipartimento;
 - f. sottopone alla approvazione del Consiglio le convenzioni tra il Dipartimento e i soggetti interessati e provvede alla stipula delle stesse;
 - g. vigila in generale sul regolare andamento delle attività didattiche e di ricerca;
 - h. esercita le competenze spettanti al Preside della Facoltà, in forza del decreto del Rettore dell'Università degli studi di Firenze 27 luglio 2011, n. 693 (prot. 48573) recante «Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore»;
 - i. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - j. vigila in generale sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - k. stipula contratti ed autorizza pagamenti per quanto concerne strumenti, lavori, materiali



del Dipartimento, fatta salva, nella gestione dei fondi specificamente assegnati, l'autonomia dei responsabili delle ricerche, dei gruppi di ricerca e delle sezioni, ove costituite;

l. adotta atti urgenti e indifferibili, con espressa indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Consiglio per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;

m. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle leggi vigenti.

2. Il regolamento interno del Dipartimento può prevedere che il Direttore affidi lo svolgimento di particolari compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta.

Articolo 17

Vicedirettore

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 7 dello Statuto, il Direttore del Dipartimento può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Il mandato del Vicedirettore cessa in caso di revoca ovvero con l'entrata in carica del nuovo Direttore.

3. Qualora il Vicedirettore non sia stato designato, ovvero nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Direttore è sostituito dal più anziano in ruolo dei professori a tempo pieno ordinari o, in caso di indisponibilità, associati afferenti al Dipartimento.

Articolo 18

Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione

1. La Giunta di Dipartimento è composta:

a. dal Direttore che la presiede;

b. da una rappresentanza di professori e ricercatori;

c. da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;

d. da un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e fra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio.

2. Il regolamento interno del Dipartimento definisce le modalità di elezione delle



rappresentanze di cui al comma 1, che sono indette dal Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto.

3. Qualora, in applicazione del comma 1 lett. b), il numero dei rappresentanti dei professori e ricercatori risulti pari o superiore a sei, il Regolamento interno del Dipartimento può prevedere un incremento delle rappresentanze di cui al comma 1, lett. c) e d).

4. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo.

5. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 26, comma 9, per la prima costituzione della Giunta, il numero dei professori e ricercatori di cui al comma 1, lettera b), è fissato dal regolamento interno del Dipartimento nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a. consistenza della rappresentanza in misura non inferiore ai tre quinti del totale dei componenti della Giunta;

b. possibilità di prevedere che di tale rappresentanza facciano parte i Coordinatori delle Sezioni.

6. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente eletti una sola volta consecutivamente. Fanno eccezione i componenti di cui al comma 1, lettera d), che durano in carica due anni accademici.

Articolo 19

Giunta di Dipartimento: competenze

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed è competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal presente regolamento e dal regolamento interno del Dipartimento.

2. Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta competenze proprie dello stesso Consiglio, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, dello Statuto, e per quelle di cui all'articolo 13, comma 3 e comma 4, lettere da a) ad m), r), s) e t) del presente regolamento. Le competenze di cui alla lettera h) del citato art. 13 comma 4 possono essere delegate alla Giunta in relazione agli accordi e convenzioni di durata non superiore ai tre anni nonché ai contratti il cui ammontare non sia superiore a cinquecentomila euro, esclusa IVA. Tale importo può essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Le modalità attuative della presente disposizione sono contenute nel regolamento interno del Dipartimento.

3. In ogni caso il Direttore può, qualora lo ritenga opportuno, sottoporre comunque all'approvazione del Consiglio le questioni che siano oggetto di delega alla Giunta.



Articolo 20

Unità di ricerca

1. Al fine di valorizzare specifiche competenze disciplinari o interdisciplinari all'interno del Dipartimento e tra Dipartimenti, ovvero per coordinare la stesura e la conduzione di progetti di ricerca, trasferimento e innovazione, nazionali o internazionali, i Consigli di Dipartimento possono deliberare l'istituzione di Unità di ricerca, senza oneri finanziari per l'Ateneo e ne danno comunicazione al Rettore. Delle Unità di ricerca possono far parte professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

2. Le Unità di ricerca sono prive di autonomia gestionale.

3. Con riferimento alle Unità di ricerca costituite all'interno di un Dipartimento, il Regolamento interno definisce:

a. gli eventuali criteri di numerosità dei componenti;

b. l'esclusività o meno di appartenenza alle Unità dei suoi componenti;

c. i contenuti della delibera istitutiva della Unità, con particolare riguardo alla sua denominazione, da utilizzare nelle pubblicazioni scientifiche dei membri, alla nomina del coordinatore e alle forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare ad essa;

d. i casi e le modalità di disattivazione, avendo riguardo alla sopravvenuta cessazione delle motivazioni alla base dell'istituzione dell'Unità, nonché alla mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.

4. Anche ai fini di quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma 3, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione di cui all'articolo 14, comma 7, del presente regolamento.

5. L'Unità di ricerca fra più Dipartimenti è costituita con una deliberazione comune approvata separatamente dai Consigli dei Dipartimenti interessati, nel rispetto dei principi contenuti nei commi precedenti.

Articolo 21

Istituzione delle Scuole

1. Sulla base di progetti motivati, fondati su esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, delle Scuole di specializzazione, nonché per la gestione dei relativi servizi, due o più Dipartimenti



costituiscono una Scuola, ai sensi degli articoli 30 e seguenti dello Statuto.

2. Alla Scuola è in particolare affidato il coordinamento delle funzioni spettanti ai Dipartimenti promotori di uno stesso corso di studio, secondo modalità definite dal Regolamento delle Scuole di Ateneo.

3. La deliberazione comune di costituzione della Scuola è approvata separatamente dai Dipartimenti interessati.

Capo III

ATTIVAZIONE, SOPPRESSIONE, CONFLUENZA E ACCORPAMENTO DEI DIPARTIMENTI

Articolo 22

Attivazione

1. Per la costituzione dei Dipartimenti trovano applicazione l'articolo 26 dello Statuto e le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.

Articolo 23

Soppressione

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera la soppressione di un Dipartimento:

a. nel caso in cui non sia portato a compimento il piano di reintegro della numerosità di cui all'articolo 5 del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure previste all'articolo 24 del presente regolamento;

b. qualora il Consiglio di Dipartimento la proponga con delibera approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti;

c. qualora siano riscontrate gravi e reiterate irregolarità nella gestione;

d. qualora si verificano condizioni che determinino un'impossibilità di funzionamento degli organi del Dipartimento di cui al precedente articolo 9.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) il Rettore provvede alla nomina di un Commissario incaricato di provvedere all'ordinaria amministrazione fino al termine di cui al successivo comma 6.



3. Il Consiglio di Amministrazione delibera la soppressione dopo aver acquisito i dati necessari in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1. Tuttavia, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), prima di deliberare la soppressione, il Consiglio di Amministrazione può fissare un termine entro il quale docenti o ricercatori dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti, possono chiedere di essere trasferiti al Dipartimento, al fine di ripristinarne la numerosità minima. In tale caso non trova applicazione l'articolo 6, comma 5, dello stesso Regolamento.
4. I professori e ricercatori del Dipartimento soppresso dichiarano la propria afferenza, entro il termine stabilito nella delibera di cui al comma 1, ad un altro Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.
5. La delibera di cui al comma 1 dispone in merito alla destinazione dei locali e dei mezzi del Dipartimento soppresso. I fondi di ricerca del personale docente e ricercatore vengono trasferiti alle strutture presso le quali sia perfezionato il loro trasferimento, cosicché i titolari ne possano continuare a disporre.
6. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la soppressione decorre di norma dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo il più breve termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), il Consiglio di Amministrazione delibera anche la decorrenza della soppressione.

Articolo 24

Fusione; confluenza

1. Due o più Dipartimenti possono proporre, con delibera dei rispettivi Consigli a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, di fondersi per costituire un nuovo Dipartimento. La proposta, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, deve essere conforme ai requisiti stabiliti nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti e deve prevedere la contestuale disattivazione dei Dipartimenti proponenti.
2. Un Dipartimento può proporre, contestualmente alla disattivazione, la propria confluenza in un altro Dipartimento dell'Ateneo. I Consigli dei due Dipartimenti interessati deliberano conformemente a tale proposta, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. La proposta, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo dell'Ateneo, deve essere conforme ai requisiti stabiliti nel Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti.
3. I locali e i mezzi dei Dipartimenti coinvolti nell'accorpamento sono assegnati al nuovo Dipartimento. Quelli del Dipartimento proponente la confluenza sono destinati al Dipartimento risultante dalla fusione.
4. I fondi di ricerca del personale docente e ricercatore vengono trasferiti alle strutture risultanti dall'accorpamento o dalla confluenza, cosicché i titolari ne possano continuare a



disporre.

5. Le proposte di cui al presente articolo devono essere avanzate, di norma, entro il 30 giugno.

Capo IV

MOBILITÀⁱⁱ

Articolo 25

Passaggio di Dipartimento

1. Decorso il primo triennio di afferenza al Dipartimento, professori e ricercatori a tempo indeterminato possono presentare al Rettore e ai Direttori dei Dipartimenti coinvolti domanda di passaggio, adeguatamente motivata, verso altro Dipartimento dell'Ateneo.

2. Il trasferimento non può pregiudicare il numero minimo previsto per il funzionamento del Dipartimento dall'art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

3. Ai fini del computo della consistenza numerica del settore scientifico-disciplinare sono considerati i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato su fondi di Ateneo.

4. Il passaggio di un singolo docente ad un Dipartimento coreferente del settore scientifico-disciplinare è consentito solo nel caso in cui la consistenza numerica dei professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare nel Dipartimento di origine rimanga non inferiore a tre nell'arco temporale di un quinquennio accademico, secondo quanto disposto dal Regolamento in materia di costituzione dei Dipartimenti.

E' ammessa l'istanza contestuale di passaggio di tutti coloro che sono inquadrati nello stesso settore. Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, la referenza è assunta in via esclusiva dal Dipartimento di destinazione.

5. Il passaggio ad un Dipartimento non referente del settore scientifico-disciplinare non è consentito, salvo il caso in cui l'istanza venga presentata contestualmente da tutti coloro che sono inquadrati nello stesso settore. Qualora la richiesta venga accolta, ferma restando la previsione di cui al comma 2, il Dipartimento di origine perde la referenza del settore che viene assunta dal Dipartimento di destinazione.

6. Non è consentito il passaggio di Dipartimento ai Ricercatori a tempo determinato, fatta eccezione per il caso di richiesta contestuale da parte di tutti gli appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.



Art. 26

Procedura per il passaggio di Dipartimento

1. La domanda di passaggio può essere presentata dal 1° novembre al 30 giugno di ogni anno accademico.
2. I Direttori dei due Dipartimenti interessati entro un mese dalla ricezione della domanda sono tenuti a convocare i rispettivi Consigli per l'espressione del relativo parere.
3. Tenuto conto dei pareri rilasciati dai due Dipartimenti interessati e in applicazione del Regolamento di Ateneo sulla costituzione dei Dipartimenti e del precedente art. 25, il Senato Accademico entro il mese di novembre esprime parere motivato di accoglimento o di rigetto della domanda di passaggio.
4. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera entro lo stesso mese di novembre.
5. Il passaggio di Dipartimento è disposto con provvedimento del Rettore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le domande di passaggio presentate dal 1° novembre 2016, con efficacia dal 1° gennaio 2017, saranno disciplinate secondo la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 27

Procedura per il passaggio di settore scientifico-disciplinare

1. La domanda di passaggio da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, corredata dalla indicazione del corrispettivo settore concorsuale, è presentata entro il 31 marzo; il passaggio decorre dal 1° novembre successivo alla conclusione della procedura.
2. La domanda, corredata dal curriculum scientifico e didattico, comprensivo dei corsi di insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza per l'acquisizione del parere di merito.
3. La delibera è assunta dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori con la maggioranza dei presenti, tenuto conto che la seduta è valida se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Qualora il Dipartimento di afferenza del docente non sia referente del settore di destinazione, prima di deliberare deve acquisire il parere del/i Dipartimento/i referente/i. Si applica al Dipartimento referente quanto previsto dal comma 3.
5. Il Consiglio si esprime relativamente alla congruenza dell'attività scientifica degli ultimi tre



anni accademici con il settore scientifico-disciplinare di destinazione e al carico didattico nel settore di inquadramento e di destinazione, nonché sul fabbisogno dell'offerta formativa relativa ad entrambi i settori.

6. La delibera di cui al comma precedente è adottata entro sessanta giorni dalla richiesta avendo acquisito, se necessario, il parere del/i Dipartimento/i referente/i del nuovo settore scientifico-disciplinare; detto parere deve riguardare in particolare la congruenza e la qualificazione dell'attività scientifica degli ultimi tre anni con il settore scientifico-disciplinare di destinazione; ove il parere non sia inviato al Dipartimento richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, si intende reso positivamente.

7. Qualora la procedura riguardi settori clinici e incida sull'attività assistenziale, sono chiamati ad esprimere il proprio parere in merito al passaggio, limitatamente ai profili assistenziali, anche il Comitato Consultivo della Scuola di Scienze della Salute Umana e le Aziende Ospedaliere e Sanitarie di riferimento.

8. Il Nucleo di Valutazione è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa.

9. Il Senato Accademico si pronuncia sull'istanza con parere motivato sulla base degli elementi istruttori acquisiti dagli Organi competenti.

10. L'istanza, unitamente alla relativa documentazione, è inviata per il parere al CUN.

11. Il Rettore, acquisiti i pareri resi dagli Organi di Ateneo ai sensi dei commi precedenti ed il parere del CUN, ove non risultino oggettive circostanze ostative al nuovo inquadramento, dispone in via definitiva il passaggio. Il relativo decreto è adottato:

a) su parere conforme del CUN se la richiesta comporta l'inquadramento in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore;

b) motivando l'eventuale difformità dal parere del CUN qualora il passaggio non comporti l'inquadramento in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore.

Ove risultino oggettive circostanze ostative al nuovo inquadramento, il Rettore respinge con decreto motivato la domanda di passaggio.

12. Non hanno titolo a presentare istanza di passaggio i ricercatori a tempo determinato.



Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Funzioni assistenziali

1. Con successivo regolamento di Ateneo saranno individuate le competenze dei Dipartimenti e delle Scuole in materia assistenziale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dagli articoli 1, comma 10, 30, comma 2, 31, comma 7, dello Statuto.

Articolo 29

Prima costituzione dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti costituiti ai sensi del vigente Statuto sono attivati alla data e con le modalità definite nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto.

2. La stessa delibera fissa il termine entro il quale sono indette le elezioni delle rappresentanze nei Consigli dei Dipartimenti istituiti per la prima volta ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. La definizione del corpo elettorale e le modalità della prima elezione delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Dipartimento sono definite in apposito Regolamento elettorale transitorio di Ateneo.

4. La durata in carica dei rappresentanti di cui al comma 3 è fissata dalla delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto.

5. La carica di Rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento, ai sensi del comma 3 del presente articolo, non è incompatibile con altre cariche di rappresentanza negli organi accademici dell'Ateneo.

6. L'assegnazione del personale ai Dipartimenti ai sensi del comma 1 è determinata dal Direttore generale, entro il termine individuato dalla delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto.

7. Entro il termine fissato nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, dello Statuto, il decano dei Professori ordinari del Dipartimento emana il decreto di indizione delle elezioni del Direttore del Dipartimento.

8. Il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, può deliberare uno schema-tipo di regolamento interno dei Dipartimenti. Fermo restando quanto



previsto nell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, tale schema-tipo non è in ogni caso vincolante per i Dipartimenti.

9. Fino all'entrata in vigore del regolamento interno, la Giunta del Dipartimento, è composta dal Direttore, da sei professori e ricercatori, da un Rappresentante del personale, da un Rappresentante degli studenti, dottorandi e assegnisti. Le elezioni sono indette dal Direttore, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Ateneo, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto. La sua applicazione nella fase transitoria di istituzione dei nuovi Dipartimenti è disciplinata dalla delibera di cui all'articolo 54 dello Statuto.

ⁱ Modificato con [Decreto rettorale, 22 novembre 2013, n. 1255 - prot. n. 80417](#) che ha introdotto il comma 3.bis (art. 12).

ⁱⁱ Il [Decreto rettorale, 16 novembre 2016, n. 1090 – prot. n. 160744](#) ha introdotto il Capo IV "Mobilità" ed ha sostituito il Capo III bis "Mobilità".